

CLXIV SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1976**Presidenza del Presidente CONTU**

i n d i

del Vicepresidente ORRU'

i n d i

del Presidente CONTU**I N D I C E**

Disegno di legge: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda, composizione della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali". (151) (Discussione):

CHESSA 5922

SODDU, Presidente della Giunta 5924

FRAU 5924

Legge regionale 12 ottobre 1976 concernente:

"Modifiche alla L.R. 4 febbraio 1976, n. 6 concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma ospedaliera e sanitaria", rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione con modifiche):

ISOLA, relatore 5912

MELIS ANTONIO, Assessore all'igiene e sanità 5912

FLORIS MARIO 5917

GRANESE 5919

(Votazione segreta) 5919

(Risultato della votazione) 5919

Legge regionale 5 agosto 1976: "Provvidenze

per favorire l'ammasso speciale del grano duro", rinviata dal Governo centrale (Discus-

sione e riapprovazione):

(Votazione segreta) 5922

(Risultato della votazione) 5922

Sull'ordine del giorno:

MELA 5920

La seduta è aperta alle ore 18 e 05.

MADDALON, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 novembre 1976, che è approvato.

Discussione e riapprovazione, con modifiche, della legge regionale 12 ottobre 1976: "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1976, n. 6 concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma ospedaliera e sanitaria", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il risame della legge regionale 12 ottobre 1976: "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1976, n. 6, concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma ospedaliera e sanitaria", rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Isola.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Isola, relatore.

ISOLA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, brevemente per illustrare ciò che la Commissione, riunitasi oggi, ha deliberato.

La prima Commissione (dopo aver sentito sugli aspetti finanziari della legge il parere della seconda) ha ritenuto di adeguarsi alle motivazioni che hanno determinato il rinvio, apportando le seguenti modifiche alla legge: proroga, a causa del rinvio della legge stessa, del termine relativo alla ratifica dei ricoveri (badate, nella relazione c'è scritto "dei ricorsi" quindi io prego che l'accezione venga cambiata, venga modificata nell'estensione della legge); ratifica dei ricoveri già avvenuti — art. 1 nono comma; art. 2 undicesimo comma — dal 30 novembre 1976 al 15° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; proroga del termine di cui al sesto comma dell'articolo 2, da 15 a 30 giorni, con l'eliminazione della perentorietà del termine stesso per adeguarsi alla nuova normativa sui compiti della Giunta regionale; adeguamento della misura dell'indennità spettante ai componenti della Commissione di cui al nono comma dello stesso articolo 2, a quella stabilita dall'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, con il relativo incremento del capitolo di bilancio; istituzione di apposito capitolo di bilancio per l'attribuzione, a carico dei fondi di bilancio regionale, dei rimborsi delle spese di viaggio, permanenza per degenti ed accompagnatori per ricoveri all'estero.

Questo la Commissione ha approvato a maggioranza con l'astensione del Gruppo Comunista.

PRESIDENTE. Onorevole Isola, mi pare che lei abbia accennato a qualche correttivo. Le sarei grato se, nelle more, volesse formalizzarlo in modo che possa essere esaminato dall'Assemblea.

ISOLA (D.C.), *relatore*. E' solo un errore di stampa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

MELIS ANTONIO (D.C.), *Assessore all'igiene e sanità*. L'Assessore si rimette alla relazione della Commissione, perché ha accettato le motivazioni del rinvio del Governo e le modifiche apportate sono in linea con quanto il Governo ha suggerito nelle sue motivazioni di rinvio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ORRU'

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 1

L'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Diritto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, la Regione eroga, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta esclusivamente a favore dei soggetti assistibili di cui agli articoli 1, primo comma, 7 ed 8 della presente legge, residenti in Sardegna che intendono ricoverarsi in istituti pubblici o case di cura private non convenzionati, ovunque ubicati.

Gli interessati all'assistenza ospedaliera in forma indiretta avanzeranno richiesta scritta all'Assessorato all'igiene e sanità, corredata della documentazione comprovante il diritto alla assistenza ospedaliera nonché della certificazione medica attestante la necessità del ricovero, indicando il luogo di cura prescelto.

L'Assessorato all'igiene e sanità effettuati gli opportuni accertamenti amministrativi e sanitari, rilascerà l'autorizzazione al ricovero.

La Regione rimborserà agli interessati una

quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni presso le case di cura private convenzionate ubicate nel territorio della Sardegna. In ogni caso l'ammontare della quota rimborsata non potrà risultare maggiore di quello relativo al complesso delle spese di ricovero e cura effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso di ricovero d'urgenza in istituti pubblici o case di cura private non convenzionate ovunque ubicati, gli interessati, ai fini dell'ottenimento del rimborso della quota, come stabilita nel comma precedente, dovranno comunicare l'avvenuto ricovero all'Assessorato all'igiene e sanità con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il quinto giorno dalla data di ricovero. Alla lettera di comunicazione dovrà essere allegata la certificazione sanitaria comprovante l'urgenza.

La notifica oltre il termine sopraindicato è ammessa soltanto nel caso di effettiva impossibilità da parte dell'interessato o di chi per lui, da comprovarsi mediante idonea documentazione.

Il rimborso della spesa è in ogni caso subordinato alla ratifica dell'avvenuto ricovero da parte dell'Assessorato all'igiene e sanità.

Entro 30 giorni dalla data di dimissione conseguente al ricovero ospedaliero sia ordinario che urgente, gli interessati dovranno inoltrare — tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno — formale domanda di rimborso all'Assessorato all'igiene e sanità della Regione, allegando la copia della cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria e la documentazione quietanzata a saldo in originale delle spese di ricovero e cura.

Sono ratificati, agli effetti del rimborso nei limiti precisati a favore degli aventi diritto all'assistenza in forma indiretta, i ricoveri di urgenza avvenuti dal 1° gennaio 1975 sino al 15° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì ratificati i ricoveri ordinari verificatisi nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorché in carenza dell'impegnativa rilasciata dall'Amministrazione regionale.

Le ratifiche di cui ai due precedenti commi

sono subordinate alla condizione che gli interessati abbiano già inoltrato richiesta di rimborso o provvedano ad inoltrarla entro 30 giorni dal termine finale del periodo di tempo previsto nei due commi precedenti.

Alla richiesta di cui al comma precedente deve essere allegata la cartella clinica o dettagliata relazione sanitaria nonché la documentazione in originale, quietanzata a saldo delle spese di ricovero e cura".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, Segretario:

Art. 2

L'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

"Disciplina dei ricoveri all'estero per prestazioni di particolare rilevanza specialistica

La Regione eroga, altresì, l'assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti in Sardegna che necessitino di interventi di ordine terapeutico di particolare rilevanza specialistica in relazione a quegli eventi morbosi che, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, verranno indicati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da aggiornare almeno una volta all'anno, e che non possono essere razionalmente e tempestivamente trattati presso luoghi di ricovero e cura situati nel territorio nazionale, autorizzando gli interessati ad usufruire all'estero delle necessarie prestazioni esclusivamente ospedaliere.

L'onere delle spese del ricovero e della cura, di cui al comma precedente, posto a carico degli aventi diritto debitamente autorizzati, viene assunto dall'Amministrazione regionale.

Ai fini di usufruire delle prestazioni sanita-

rie di cui al primo comma del presente articolo da effettuarsi presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale, gli interessati avanzeranno formale richiesta all'Assessorato all'igiene e sanità corredata dalla documentazione comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera, di adeguata documentazione sanitaria specialistica, comprendente gli esami complementari inerenti al caso, atta a definire la particolare indicazione terapeutica, dell'indicazione del luogo di ricovero e cura ritenuto idoneo ad effettuare le prestazioni sanitarie del caso, nonché del preventivo di spesa rilasciato dallo stesso luogo di cura.

L'Assessore all'igiene e sanità, esperiti gli accertamenti ed i controlli diagnostici tramite un Ente ospedaliero od una clinica universitaria, convenzionata ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nella Regione sarda e nella cui competenza nosologica rientrano le prestazioni richieste, decide in ordine alla richiesta stesso entro 8 giorni dalla data di ricezione e provvede a notificare all'interessato la decisione adottata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 5 giorni dalla data della decisione stessa.

Attraverso il provvedimento di cui al comma precedente l'interessato ha facoltà di proporre ricorso, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, entro 15 giorni dalla data di notifica.

Sul ricorso la Giunta regionale decide con decreto del suo Presidente, nel termine di 30 giorni, sentita l'apposita Commissione composta come segue:

- da un primario ospedaliero o docente universitario di ruolo, responsabile di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- da un medico designato dall'Assessore all'igiene e sanità;
- da un medico designato dall'interessato, in sede di ricorso.

Presiede la Commissione il componente nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della

Regione.

A tutti i componenti la Commissione, escluso quello designato dall'interessato, vengono corrisposti le medaglie fisse di presenza, la indennità di trasferta od il rimborso delle spese di viaggio previsti dall'articolo 7 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

Sono ratificati, agli effetti del rimborso a favore degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera - nei termini di cui al terzo comma del presente articolo - i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale dal 1° gennaio 1975 e sino al 15° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge a condizione che siano stati autorizzati dall'Assessorato all'igiene e sanità o dagli Enti mutualistici e Casse mutue anche aziendali in nome e per conto della Regione sarda.

Sono altresì ratificati i ricoveri avvenuti presso luoghi di ricovero e cura situati fuori del territorio nazionale, nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, ancorché in carenza dell'autorizzazione dell'Assessorato all'igiene e sanità, per i quali gli aventi diritto all'assistenza ospedaliera abbiano avanzato richiesta di rimborso corredata della documentazione sanitaria comprovante la necessità di ricovero.

Il rimborso delle spese di ricovero e cura sostenute dagli interessati per i ricoveri di cui ai due precedenti commi sarà disposto a favore dei medesimi sulla base della documentazione quietanzata a saldo prodotta in originale, rapportando il valore del conto espresso in valuta estera a quello del cambio ufficiale desunto dal listino del giorno in cui l'interessato ha provveduto al saldo.

L'Assessore all'igiene e sanità è autorizzato ad erogare contributi forfettari per le spese di viaggio e permanenze del malato e di eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l'assistenza, nel caso il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese. Tali condizioni dovranno essere comprovate da certificazione del Sindaco del Comune di residenza e da documentazione dell'interessato".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 3

Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito dopo l'articolo 4, il seguente articolo 4 bis:

“Modalità di pagamento.

I pagamenti degli oneri di cui al precedente articolo 4 vengono ordinati dall'Assessore all'igiene e sanità, nei limiti del preventivo di spesa allegato alla richiesta, in favore del luogo di ricovero e cura situato fuori del territorio nazionale che effettua le prestazioni a favore degli aventi diritto debitamente autorizzati con riserva di eventuale conguaglio alla presentazione del conto a saldo.

A richiesta del luogo di ricovero e cura possono essere disposte anticipazioni in misura non superiore, complessivamente, al 70 per cento, alla spesa preventiva.

Per l'effettuazione dei pagamenti di cui ai commi precedenti l'Assessore all'igiene e sanità dispone, all'inizio di ogni trimestre, nella misura ritenuta congrua, apposita apertura di credito in favore del Cassiere regionale, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 4

Nella legge regionale 4 febbraio 1976, n. 6, è inserito, dopo l'articolo 6, il seguente articolo 6 bis:

“Assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi diritto, in base a convenzioni od accordi internazionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la Regione assicura l'assistenza ospedaliera ai soggetti assistibili residenti in Sardegna che ne abbiano diritto in virtù di convenzioni o di accordi internazionali vigenti, che si trovino all'estero per motivi diversi da quelli disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.

L'assistenza ospedaliera viene erogata in conformità alle disposizioni contenute nelle convenzioni o negli accordi internazionale di cui al comma precedente e nei limiti ivi previsti”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 5

Nella legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, è inserito, dopo l'articolo 12, il seguente articolo 12 bis:

“Delega all'ammissione delle impegnative per l'assistenza diretta e delle autorizzazioni per l'assistenza indiretta.

L'Assessore all'igiene e sanità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'articolo 2 della presente legge e dell'emissione dell'impegnativa di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12, potrà delegare i Medici provinciali, gli Ufficiali sanitari o altri

medici dipendenti dai Comuni dove sono ubicate le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1 penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le case di cura private".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MADDALON, Segretario:

Art. 6

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 15313 *bis* — Rimborsi spese di viaggio e permanenza per degenti e accompagnatori per ricovero all'estero.

L. 1.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 il capitolo 11138 è incrementato di L. 1.000.000.

A favore di suddetti capitoli è stornata la corrispondente somma di L. 2.000.000 dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Le spese per l'attuazione dei commi precedenti fanno carico ai capitoli 15313 *bis* e 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, tendente all'istituzione dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

MADDALON, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Melis Antonio - Puddu Mario - Giagu:

"Art. 7 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento e constatato il parere favorevole della Giunta, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato, nel corso della discussione della legge, un ordine del giorno a firma Floris Mario, Usai, Farigu, Fadda, Corona, Pigliaru, Mura, Medda su un'indagine conoscitiva nel settore degli operatori sanitari. Se ne dia lettura.

MADDALON, Segretario:

"IL CONSIGLIO REGIONALE

AVVERTITA la inderogabile necessità di collegare il problema della formazione, riqualificazione e aggiornamento dell'operatore sanitario, con l'esigenza di un nuovo operatore per la piena attuazione del Piano regionale sanitario nel quadro della riforma sanitaria;

CONSIDERATO che il rinnovamento dei contenuti sostanziali dei processi formativi, delle metodiche e delle didattiche devono essere finalizzati alla costruzione di un nuovo ordinamento della sanità basato anche e soprattutto sulla *prevenzione e riabilitazione* oltre che naturalmente sulla gestione democratica delle scuole di formazione professionale;

CONSIDERATO altresì che la costruzione, formazione e riqualificazione del nuovo operatore sanitario vanno eseguite attraverso una profonda modificazione strutturale dei procedimenti formativi per l'inserimento in una organizzazione di lavoro diversa con l'instaurazione di un nuovo rapporto anche con l'utenza;

CONSTATATA sia la estrema difficoltà che s'incontra nel riassumere i dati complessivi ed analitici dell'attuale situazione esistente in Sardegna, sia la mancanza di dati ufficiali anche per la suddivisione ed eterogeneità delle strutture sanitarie e per l'impiego del personale nei presidi pubblici ed in quelli privati;

CONSTATATA inoltre l'esigenza di una seria raccolta di dati statistici attendibili necessari per una razionale ed omogenea programmazione nel settore della qualificazione degli operatori sanitari

d e l i b e r a

di far svolgere alla Commissione consiliare igiene e sanità, presso tutti i presidi sanitari pubblici e privati esistenti in Sardegna, una accurata indagine per conoscere sul piano quantitativo e qualitativo la reale situazione esistente nel settore al fine di evitare che la programmazione si muova soltanto sulla base dell'assunto della carenza numerica anziché su un fronte più vasto di risposta globale ed adeguata alle reali necessità indicate nella premessa".

PRESIDENTE. Per illustrare l'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Floris Mario.

FLORIS MARIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno in discussione trae la sua sostanza e validità sotto il profilo politico dalla convinzione che molto presto saremmo chiamati ad ordinare, programmare e gestire la delicata materia della formazione professionale nel settore degli operatori sanitari. Come è noto, infatti, il Comitato interregionale delle Regioni, unitamente ai sindacati confederali ed ai sindacati di categoria, ha predisposto una proposta di legge da presentare al governo

che disciplina un nuovo compiuto ordinamento dal quale si evincono chiaramente i compiti dello Stato e delle Regioni in materia di formazione dell'operatore sanitario. L'obiettivo è quello di modificare l'evanescente e disarmonica legislazione attuale e di raccordare la vecchia normativa con la nuova (con quella predisposta, come dicevo, in sede di Convegno interregionale, con i sindacati) per giungere ad un provvedimento legislativo che stabilisca le norme non soltanto di raccordo tra la vecchia e la nuova normativa, ma anche per risolvere il problema della riconversione dei titoli di studio e la riqualificazione degli operatori in servizio, in modo da non creare vuoti culturali e professionali nella categoria.

La formazione e definizione dei compiti del personale docente, l'aggiornamento professionale, il diritto allo studio, la programmazione dei corsi e delle sedi formative da attuarsi secondo un criterio ed un progetto di legge che indichi i principi della gestione democratica e partecipata, unitamente all'obiettivo della deospedalizzazione, sono compiti ai quali la Regione dovrà dare una adeguata risposta in tempi molto brevi. La creazione di nuovi operatori polivalenti, con momenti di formazione unici di base, che porti ad una diversa collocazione che modifichi profondamente l'attuale organizzazione del lavoro, e l'obiettivo da perseguire se si vuole incidere sul tipo di assistenza erogata e da erogare. E' necessario procedere in questa direzione se non vogliamo continuare a riempire le strutture sanitarie di personale non qualificato, che di fatto ha vanificato di contenuto il rapporto operatore-degente, facendo perdere il significato importante della qualità delle prestazioni.

La precedente indagine svolta dalla V Commissione presso i pubblici ospedali, limitatamente al numero degli operatori, ha dimostrato l'insufficienza del personale esistente; ha dimostrato altresì che le piante organiche degli enti ospedalieri sono piene di personale inserviente, di personale operaio ed amministrativo, con un'impostazione sbagliata che lascia intravedere, anche in questo dato, come la difesa della salute sia spesso secondaria rispetto ad altri problemi. Ci troviamo pertanto di fronte ad un

caos scolastico, ad un vero e proprio abusivismo sanitario, perché la forte incidenza di personale sanitario non qualificato ha reso inevitabile l'esercizio di mansioni superiori, con uno sconfinamento dei limiti legalmente riconosciuti ad ogni qualifica provocando una spaventosa depressione del tipo di assistenza erogata. Si è cioè proceduto ad erogare prestazioni altamente qualificate tramite l'impiego di manovalanza sanitaria, senza voler con ciò offendere la dignità ed il decoro di queste categorie. E' necessario quindi eliminare questo abusivismo sanitario, anche perché stiamo caparbiamente violando il diritto alla salute sancito e riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico.

Chiaramente non possiamo non tener conto della giusta e pressante domanda di riqualificazione del personale e di riconversione dei titoli di studio, ma a questa esigenza si aggiunge quella della formazione, finalizzando i due momenti alla preparazione di un nuovo operatore sanitario che possa affrontare anche i compiti nuovi che l'operatore sanitario medesimo è chiamato a svolgere nel quadro della riforma sanitaria e del piano regionale ospedaliero. Bisogna cioè eliminare la politica anche di potere e di monopolio che si è formato all'interno delle scuole di formazione, aprendo le stesse — con una partecipazione dell'utenza e con una partecipazione anche degli allievi — alla gestione democratica della scuola per avviare una programmazione regionale che risponda alla domanda sanitaria. L'obiettivo che bisogna raggiungere non è quello della figura unica dell'operatore, inteso come un soggetto che deve svolgere qualsiasi funzione, ma quello di un lavoratore di tipo polivalente, attraverso la riagggregazione di alcune figure per settore, posto che oggi ci troviamo di fronte a decine di figure per ogni tipo di assistenza, cercando di unificare invece per ogni tipo di assistenza un'unica figura che possa rispondere a determinati requisiti.

Ci rendiamo conto che è impossibile e assurdo continuare a tenere decine di figure per un tipo di assistenza e un obiettivo comune, per cui le figure vanno unificate rapportandole all'obiettivo che vogliamo perseguire, cercando anche di eliminare (come mi pare sia stato propo-

sto anche nella riunione che le Regioni hanno avuto unitamente ai sindacati) quei corsi di qualificazione professionale che non hanno più motivo di esistere. L'indagine che la Commissione vuole portare avanti ha l'unico scopo di raccogliere i dati sul piano quanti-qualitativo e quello di verificare, anche sul piano territoriale il tipo di assistenza erogata rispetto a quella che noi dobbiamo erogare. L'indagine cioè si pone l'obiettivo di un attento studio della situazione per proiettare l'esperienza verso una programmazione che stabilisca un'immagine esatta della situazione attuale per raccorderla con i nuovi compiti che la Regione deve avere in questo campo.

Noi ci rendiamo conto, come Commissione, che stiamo forse per sottrarre compiti che non sono propri della Commissione, ma ci rendiamo conto anche che l'Assessorato, oberato da molto lavoro, forse non può o non ha potuto in passato seguire attentamente l'evolversi di questa situazione; è per questo che proponiamo al Consiglio regionale di dare mandato alla Commissione di portare avanti quest'indagine.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno, ha facoltà di parlare l'onorevole Melis Antonio, Assessore all'igiene e sanità.

MELIS ANTONIO (D.C.), Assessore all'igiene e sanità. Signor Presidente, la Giunta comunica ai presentatori dell'ordine del giorno che l'Assessorato ha già fatto tutto un lungo studio ed è in condizioni di potere presentare al Consiglio i dati che sono richiesti qui, in quest'ordine del giorno. Tant'è che la Giunta aveva comunicato che, per il mese di dicembre, avrebbe organizzato una Conferenza sanitaria sull'organizzazione sanitaria in Sardegna e sul piano regionale ospedaliero. Le vicende politiche hanno interrotto questo impegno della Giunta, che certamente sarà portato a termine quanto prima.

Comunque, i dati l'Assessorato ce li ha già, anche se non rifiuta la collaborazione da parte della Commissione e accetta l'ordine del giorno.

VII LEGISLATURA

CLXIV SEDUTA

9 DICEMBRE 1976

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Floris Mario e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo alla votazione a scrutinio segreto sulla legge rinviata.

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granese. Ne ha facoltà.

GRANESE (P.C.I.). Signor Presidente, soltanto per confermare molto brevemente i motivi che ci portarono a suo tempo ad astenerci intorno a questa legge rinviata dal Governo e che ci portano oggi a confermare la nostra astensione, al di là delle modifiche introdotte (modifiche certamente non sostanziali) in accoglimento dei motivi di rinvio portati dal Governo. Non entrò quindi nel merito di queste modifiche, abbastanza ovvie, ma tenterò di richiamare molto brevemente i motivi che portano oggi a riconfermare la nostra astensione.

Noi ritenemmo e riteniamo di dover osservare che alcune norme della presente legge fanno arretrare quanto la legge regionale numero 6 intendeva invece affermare coerentemente ai disegni di riforma sanitaria, in ordine all'esigenza di privilegiare l'ospedalità pubblica nei confronti dell'ospedalità privata. Di fatto, l'accesso all'ospedalità privata non convenzionata è dal presente disegno di legge esteso e facilitato persino della procedura. Resta indefinito il carattere di urgenza, non avendo la maggioranza ritenuto di dover accogliere le nostre proposte in ordine ad una normativa che tendesse a definire a delimitare appunto i casi ai quali il carattere di urgenza deve riferirsi, tanto che la normativa che disciplina labilmente i ricoveri nelle case di cura private non convenzionate appare persino in contrasto con le norme che regolamentano i ricoveri all'estero per prestazioni di particolare rilevanza specialistica, giustamente sottoposti questi ultimi ad accertamenti e controlli diagnostici obiettivi ed attendibili, quindi molto rigorosi.

Infine non appare sufficientemente motivata la sanatoria posta in essere dagli ultimi commi

dell'articolo 1 che ratificano, agli effetti del rimborso, i ricoveri ordinari e d'urgenza avvenuti dal 1° gennaio 1975 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, quindi al di fuori di un qualsiasi controllo dell'Amministrazione regionale e senza che si sia resa possibile, sul piano strettamente amministrativo, un'esatta valutazione della spesa.

Questi furono i motivi che a suo tempo ci portarono all'astensione, questi sono i motivi che riteniamo di dover riconfermare in questa sede, motivando in questo modo la nostra astensione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 12 ottobre 1976: "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 6, concernente l'attuazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma ospedaliera e sanitaria", rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	38
astenuti	17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Asara - Baghino - Biggio - Borio - Carrus - Chessa - Corona - Dessanay - Fadda - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Frau - Giagu - Isola - Isoni - Loretto - Masia - Melis Antonio - Monni Pietro - Mura - Murr - Nonne - Pigliaru - Puddu Mario - Puddu Pietro - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tronci - Zurru.

Si sono astenuti: Berlinguer - Cardia - Ca-

reddu - Granese - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marras - Melis Egidia - Muledda - Orrù - Puggioni - Raggio - Sechi - Sini - Usai).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Mela. Ne ha facoltà.

MELA (D.C.). Per chiedere alla Presidenza e al Consiglio se sia possibile iscrivere all'ordine del giorno la legge regionale 5 agosto 1976 avente per oggetto: "Provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro", rinviata dal Governo.

PRESIDENTE. Mi pare che sia stata già esaminata in Commissione. Poiché non vi sono opposizioni l'argomento viene senz'altro iscritto all'ordine del giorno.

Discussione e riapprovazione della legge regionale 5 agosto 1976: "Provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca dunque la discussione della legge regionale 5 agosto 1976: "Provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro", rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Corona.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Constatata l'assenza del relatore, ci rimettiamo alla relazione scritta.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MADDALON, Segretario:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammasso speciale presso cooperative, consorzi ed enti che effettuano la raccolta e la vendita collettiva di grano duro prodotto nelle annate agrarie 1975 - '76 e 1976 - '77, è autorizzata a concedere agli enti ammassatori di cui sopra:

a) un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per la concessione di anticipazioni a favore dei conferenti, ragguagliato alla differenza fra il tasso massimo per il credito agrario di esercizio fissato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni ed il tasso fissato dallo Stato per il credito di conduzione;

b) un contributo forfettario di lire 800 sulle spese di gestione e trasporto per ogni quintale di grano conferito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MADDALON, Segretario:

Art. 2

Il concorso regionale di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, sarà corrisposto dall'Assessorato all'agricoltura agli istituti di credito, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti.

Lo stesso Assessorato erogherà agli enti ammassatori, previa presentazione di rendiconto finale con allegata copia della bolletta di conferimento, entro trenta giorni dalla presentazione stessa, il contributo di cui alla lettera b) del precedente articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 3

I benefici competono per i conferimenti di grano duro effettuati dai produttori agricoli entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 1976 e 1977, per le produzioni rispettivamente delle annate 1975 - '76 e 1976 - '77.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 4

I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi per i conferimenti effettuati da produttori residenti in Sardegna e limitatamente alla produzione ottenuta nell'azienda di cui sono coltivatori diretti, coloni, mezzadri, produttori a titolo principale, singoli o associati in cooperativa, e per i conferimenti non superiori a 200 quintali per i singoli e senza limiti per gli associati in cooperativa.

I conferenti, all'atto del conferimento, devono esibire dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la loro qualifica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 5

Il controllo di tutte le operazioni inerenti l'applicazione della presente legge è demandato all'Assessore all'agricoltura e foreste assistito da una Commissione regionale composta da 4 membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MADDALON, *Segretario*:

Art. 6

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

Capitolo 26692 *bis* - Concorsi nel pagamento degli interessi concessi a cooperative, consorzi ed enti per la effettuazione delle operazioni di raccolta, conservazione e vendita del grano duro (art. 1, lett. a), della presente legge).

L. 250.000.000

Capitolo 26692 *ter* - Contributi forfettari sulle spese di gestione e trasporto a favore delle cooperative, consorzi ed enti che effettuano operazioni di ammasso e conservazione di grano duro (art. 1, lett. b), della presente legge).

L. 100.000.000

Al relativo onere di complessive lire 350 milioni, gravante sull'esercizio 1976, si fa fron-

te mediante l'utilizzo di una somma di pari importo da stornarsi dal capitolo 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico ai capitoli 26692 *bis* e 26692 *ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Nell'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è aggiunta la seguente lettera: E) P.L. concernente provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro L. 350.000.000".

Alla lettera a) dello stesso elenco l'importo di L. 10.250.000.000 è ridotto a lire 9.900.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MADDALON, Segretario:

Art. 7

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 5 agosto 1976: "Provvidenze per favorire l'ammasso speciale del grano duro", rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTU

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	56
votanti	55
maggioranza	28
favorevoli	50
contrari	5
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Asara - Baghino - Berlinguer - Biggio - Borio - Cardia - Careddu - Carrus - Chessa - Corona - Dessanay - Erdas - Fadda - Farigu - Floris Mario - Floris Severino - Francesconi - Frau - Giagu - Granese - Isola - Isoni - Loffredo - Loretto - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Mela - Melis Antonio - Melis Egidia - Monni Pietro - Muledda - Mura - Murru - Nonne - Orrù - Pigliaru - Puddu Mario - Puddu Piero - Puggioni - Rais - Rojch - Saba - Serra - Soddu - Spina - Tedesco - Tronci - Usai - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione del disegno di legge: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda, composizione della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali". (151)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda, composizione della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali", relatore l'onorevole Masia.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor

Presidente, onorevoli colleghi, già altre volte in questa ed in altre sedi abbiamo avuto modo di esprimere il nostro parere contrario a quella che, a giusta ragione, da alcuni osservatori delle cose politiche della Sardegna, è stata definita dilatazione dell'apparato burocratico della Regione. Noi siamo d'accordo con questi osservatori politici, con questi commentatori. Sono pochi, è vero, ma ce n'è. Portare, infatti, gli Assessorati da 9 a dodici è allargare, dilatare anche la burocrazia: è creare nuovi centri di potere. Non è, onorevoli colleghi, non è certamente il momento più opportuno, dato anche il regime di austerità che si tenta da più parti, invano, di introdurre in Italia. Lo stesso governo Andreotti, lo ricordiamo perfettamente tutti, onorevoli colleghi, aveva avvertito, varando il suo Governo, la necessità di ridurre, non di ampliare Ministeri, Ministri e Sottosegretari. Anche se poi non lo ha fatto che in minima parte, perché ha dovuto cedere alle pressioni che partitocrazia e correntocrazia imperanti hanno esercitato su di lui ...

Non sfugge a nessuno (non occorre essere profondi osservatori come l'onorevole La Malfa per capire) che aumentare il numero degli Assessori nella nostra Regione comporterà certamente, fatalmente, nuove enormi spese, derivanti anche da nuove assunzioni, che saranno inevitabili per poter dotare Assessorati nuovi e vecchi del sia pur minimo apparato burocratico. E' facile capire a quale numero sarà portato il complesso di impiegati regionali, ove si consideri che già adesso sono ritenuti insufficienti. Signori, all'origine dell'aumento degli Assessorati c'è, — si dice dalla parte interessata — la mole di nuovi compiti che sono stati demandati anche recentemente alla Regione. Ciò è vero. Ma è vero solo in parte, perché anche nelle file dei partiti politici, che questa ristrutturazione con ampliamento hanno voluto, ci sono stati coloro i quali hanno dichiarato che potevano essere più che sufficienti i 9 Assessorati esistenti. Bastava sottoporli ad una ristrutturazione, ad una migliore e più idonea attribuzione degli incarichi e dei compiti. Non per questo dovevano essere necessariamente portati da 9 a 12 ...

Forse sarà meglio, signor Presidente, che la prossima volta consegnì per iscritto la mia

breve notazione, evitando ai colleghi di tediarmi con il mio intervento ...

La verità è che a spingere le forze politiche, sia pure tra i profondi dissensi che vi sono stati, a portare gli Assessorati da 9 a 12, sono state un po' diverse ragioni; ma soprattutto la nuova spinta a sinistra, il nuovo corso, il nuovo modo di governare; il vento che spira da sinistra e che si concretizza, si concretizzerà, fra qualche giorno, in ulteriori cedimenti da parte della D.C. L'esigenza di soddisfare appetiti innegabili, esistenti, di natura vecchia e di natura nuova; la necessità, quindi, di disporre di nuovi centri di potere, onde poter procedere ad una lottizzazione capace di soddisfare partiti della nuova intesa, singole correnti dei singoli partiti, sacrificando naturalmente la meritocrazia, — non è quella che impera — sull'altare della partitocrazia e della correntocrazia. Ciò quindi comporterà, come dice La Malfa, l'enorme dilatazione di spese improduttive. E noi stiamo dando un colpo ulteriore, stiamo facendo un ulteriore passo in avanti per portare la Regione, quindi anche la Nazione italiana, ad un esercito di impiegati (come dice La Malfa, che è fonte insospettabile). Torneremo, comunque, su questo argomento.

Ora, annunciando il voto contrario del M.S.I.-Destra Nazionale, io mi permetto di fare qualche brevissima notazione. Il testo licenziato dalla Commissione, che io mi sono letto, secondo noi è restrittivo, onorevoli colleghi, dei poteri del Consiglio rispetto al testo del proponente. Si veda per esempio al riguardo il primo capoverso dell'articolo 2. Al primo capoverso dell'articolo 2 il testo del proponente diceva che "la Giunta ed il Presidente sono responsabili verso il Consiglio stesso"; ebbene, è scomparsa la responsabilità del Presidente e della Giunta verso il Consiglio ed è rimasta invece la dicitura "il Presidente della Giunta è responsabile", senza dire verso di chi; cioè è stata cassata la responsabilità verso il Consiglio. Questo, secondo noi, è particolarmente grave, soprattutto in questo momento in cui si parla di nuovo ruolo da attribuire al Consiglio regionale della Sardegna; nuovo ruolo che ha negli intendimenti di parecchi qualcosa di simile al controllo periodico sull'ope-

rato esecutivo, anche se si deve lasciare all'esecutivo la sua autonomia.

Non si dimentichi il fatto che il Consiglio è l'organo statutario della Regione che affonda le sue radici sul voto popolare, da cui trae la propria origine, perché proprio dal voto popolare il Consiglio regionale trae la sua origine. Questa è una vera *deminutio capitis* del Consiglio regionale che cede all'esecutivo. Ecco perché nel testo del proponente, secondo noi, giustamente, si parlava di responsabilità del Presidente della Giunta e dell'esecutivo di fronte al Consiglio. Stranamente, questa responsabilità non esiste più. Quindi, stando al primo capoverso dell'articolo 2, il Presidente della Giunta e la Giunta non sono più responsabili di fronte al Consiglio.

Non è d'accordo, la mia parte politica, sull'affermazione di principio sancita poi dall'articolo 4 del disegno di legge. Articolo 4 cui l'indirizzo politico, amministrativo, economico e sociale della Regione è attribuito alla Giunta regionale ed esclusivamente alla Giunta regionale. Questo, stando al dettato dell'articolo 4.

Tutt'altro che chiaro poi, onorevoli colleghi, e mi avvio rapidamente alla conclusione, abbiente pazienza, tutt'altro che chiaro appare dall'intero testo del disegno di legge il principio, ormai universalmente accettato, ed al quale fa cenno giustamente il relatore onorevole Masia, secondo il quale il termine giuridico, politico, amministrativo di Regione è comprensivo di entrambi gli organi statutari: cioè il termine Regione è comprensivo sia della Giunta regionale che del Consiglio, vale a dire dell'esecutivo e del legislativo. E se preminenza ha da esservi dell'uno organo statutario sull'altro, questa preminenza, secondo noi, ha da essere attribuita al legislativo e non all'esecutivo. Tutt'altro che chiaro appare questo concetto dall'intero testo della legge. Si deve lasciare naturalmente ampia autonomia all'esecutivo, ma questo tuttavia deve risponderne al Consiglio.

Onorevoli colleghi, ho finito. Per questi motivi annuncio il voto contrario mio e del mio partito. Scusate se vi ho tediato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, siccome ho avuto l'impressione che ci sia stato un malinteso, e cioè che non tutti i gruppi fossero pronti a discutere questo disegno di legge, che pure era all'ordine del giorno, chiedo alla sua cortesia, ai colleghi, una breve sospensione. Penso si possa fare un incontro con i Capigruppo per decidere i tempi e i modi per l'ulteriore prosieguo dei lavori. Questo per evitare che si lavori in condizioni, diciamo, non tranquille e che invece la discussione su un argomento così importante possa avvenire in un clima più sereno e più proficuo per il dibattito.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta del Presidente della Giunta sia accoglibile ... Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, ci viene da ridere, se mi è consentito di esprimermi in termini molto chiari. Non siamo stati noi a influenzare l'ordine dei lavori! L'ordine del giorno, dei lavori, è nato per volontà della maggioranza, dei più, forse per volontà addirittura della Giunta attuale.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Concordato dalla Conferenza dei Capigruppo.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Accettando certamente la vostra richiesta, la vostra proposta! La vostra proposta è legge! I vostri desideri diventano diritto, vista la maggioranza che possedete!

Ma, in questo momento, sospendere la discussione su questo disegno di legge ha un significato che non deve sfuggire a nessuno e certamente a nessuno può sfuggire. Bastava semplicemente prestare ascolto a quello che succedeva poco fa fuori di quest'Aula, dove si discuteva in tono molto irato su spartizione, su fette di potere, non certamente sul contenuto programmatico, non certamente sulle innovazioni da apportare alla futura Giunta, che dovrebbe consentire agli amministratori di sperare finalmente in qualche cosa di diverso e di positivo. La sospensione viene richiesta perché le trattative per la suddi-

visione del potere non sono state perfezionate, a livello di potere, a livello di interessi, di gruppi, direi di più, di rappresentanti, di singoli rappresentanti!

La colpa di chi è? Vorremmo, se ce lo consente il Presidente del Consiglio, non accedere a questa proposta o, in subordine, se dovesse accoglierla, stabilire il momento preciso nel quale dovranno essere ripresi i lavori; questo per dare garanzia di serietà, di ordine e soprattutto per non offendere, in questo modo, in un momento così delicato e in cui l'opinione pubblica è tanto attenta, quello che è il principio della serietà, quello che è il principio dell'ordine.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, la Presidenza ritiene normale una richiesta di sospensione di una discussione. Altre volte è avvenuto in quest'Aula e non abbiamo drammatizzato. Se una riunione dei Capigruppo è utile per un migliore andamento dei lavori, la Presidenza non può che essere lieta di convocare una Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

Pertanto, in accoglimento della richiesta del Presidente della Giunta, sospendo la seduta per un'ora onde consentire alla Conferenza dei Capigruppo di esaminare la situazione e l'ordine dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 30, viene ripresa alle ore 20 e 30).

PRESIDENTE. Desidero comunicare ai colleghi che la Presidenza, udita la Conferenza dei Capigruppo, ha deciso di interrompere la discussione sul disegno di legge numero 151, discussione che verrà proseguita nella prossima seduta.

Il Consiglio si riunirà martedì 14 dicembre alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
